

STATUTO

KALIMERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISCHIA NA VIA CAMPAGNANO 24

Numero REA: NA - 721687

Codice fiscale: 04909341218

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-11-2004 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O	
	della Cooperativa	
	"KALIMERA - Società Cooperativa sociale"	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SO-	
	CIETA'	
	ARTICOLO 1	
	E'costituiteduna società cooperativa denominata	
	"KALIMERA - Società Cooperativa sociale"	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata in quanto compa-	
	tibili con la disciplina cooperativistica.	
	ARTICOLO 2	
	La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Ischia (NA), al-	
	l'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente	
	Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune	
	potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-	
	terà modifica dello statuto.	
	L'organo amministrativo della società potrà istituire e sop-	
	primere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Ita-	
	lia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea,	
	mentrel'istituzione di sedi secondarie è di competenza del-	

	l'assemblea dei soci.	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2030 (duemilatrenta), ma potrà essere prorogata o	
	sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci.	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del cod. civ. ha scopo	
	mutualistico e ai sensi dell'art. 2521 - secondo comma del	
	Cod. civ. può svolgere la propria attività anche con terzi non	
	soci. Ai sensi dell'art. 2521 cod. civ. i rapporti tra la so-	
	cietà ed i soci sono disciplinati dal regolamento che deter-	
	mina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'at-	
	tività mutualistica tra la società ed i soci.	
	La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico di affri-	
	re servizi socio - sanitari ed educativi di cui alla lettera	
	a) dell'art. 1 - legge 8 novembre 1991 n. 381 nonché altre	
	attività di cui alla lettera b) della medesima legge protese	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra for-	
	ma consentita dalla legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da apposito regolamento formulato a	

	norma delle leggi vigenti in materia con particolare riferi-	
	mento alla legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La cooperativa con riferimento ai requisiti ed interessi dei	
	soci ha per oggetto le seguenti attività:	
	- Assistenza materiale e specialistica ad anziani, disabili	
	(fisici, psichici, sensoriali), minori a rischio di margina-	
	lità e/o di esclusione sociale;	
	- Azione di supporto e di accompagnamento in percorsi di in-	
	tegrazione rivolti a minori e famiglie multiproblematiche;	
	- Inserimento lavorativo, formazione e orientamento profes-	
	sionale rivolto a soggetti svantaggiati;	
	- Prevenzione, cura e riabilitazione nel settore delle dipen-	
	denze patologiche;	
	- Informazione, sensibilizzazione e sostegno a istituzioni	
	pubbliche e private che operano nei settori della formazione,	
	istruzione, cura, assistenza e riabilitazione di persone	
	svantaggiate e dei relativi nuclei familiari di appartenenza;	
	- Attività di accoglienza, sostegno ed integrazione a persone	
	immigrate;	
	- Attività di assistenza socio - sanitaria integrata per la	
	realizzazione di progetti terapeutici e riabilitativi perso-	
	nalizzati mediante la gestione e/o di gruppi appartamento,	
	comunità, centri diurni polifunzionali rivolti a minori a ri-	
	schio, tossicodipendenti e/o ex tossicodipendenti, ex detenu-	
	ti, donne sottratte alla prostituzione, esiliati politici,	

	ragazze madri, disabili fisici, psichici, psichiatrici e sen-	
	soriali, disabili deistituzionalizzati, soggetti con nuova	
	cronicità psichica e pschiatrica;	
	- Mediazione sociale, culturale, familiare e dei conflitti;	
	- Promozione, gestione ed organizzazione in proprio e/o su	
	committenza di progetti finanziati con fondi regionali, na-	
	zionali ed europei;	
	- Interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nel campo	
	dell'abuso e del maltrattamento fisico, pschico e sessuale	
	sui minori, donne e persone in difficoltà;	
	- Interventi di sostegno e di supporto rivolti al migliora-	
	mento della qualità della vita di persone degenti e/o che vi-	
	vono situazioni di marginalità legata al proprio stato di sa-	
	lute;	
	- Attività di sostegno alla genitorialità ed ai ruoli fami-	
	liari e sociali;	
	-Promozione ed organizzazione di progetti intervento nel set-	
	tore della dispersione e dell'evasione dall'obbligo scolasti-	
	co;	
	- Attività di formazione, aggiornamento e qualificazione sia	
	dei soci della cooperativa, che di altri operatori nel campo	
	dei servizi alla persona;	
	- Attività di consulenza e supporto a persone vittime di mob-	
	bing;	
	- Attività di mutuo aiuto nel campo della marginalità e del-	

	l'esclusione sociale con particolare riferimento ad alcoli-	
	sti, tossicodipendenti, gambler, persone con disturbi alimen-	
	tari e di persone soggette a discriminazioni sessuali, socia-	
	li e razziali;	
	- Percorsi di analisi, supporto ed intervento terapeutico ri-	
	volto ad operatori socio - sanitari affetti da sindrome da	
	burnout;	
	- Interventi psicoeducativi familiari e di sistema (social	
	skill training);	
	- Attività di promozione della salute e della qualità della	
	vita (well being);	
	- Attività e gestione in proprio e/o su committenza di baby-	
	sitting, dogsitting, ludoteca, animazione sociale, culturale,	
	di comunità e di strada;	
	- Gestione, cura e manutenzione del verde, pubblico o priva-	
	to; cura e tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico e	
	di opere d'arte in genere, con connesse attività di restauro,	
	ripristino e recupero, tutela dell'ambiente, sia come atti-	
	vità propria, sia come attività di supporto e quindi come	
	servizio externalizzati per imprese e Enti pubblici e privati;	
	- Promozione ed organizzazione di attività editoriali, gior-	
	nalistiche e di marketing;	
	- Promozione e gestione di servizi di trasporto e di accompa-	
	gnamento per persone disabili;	
	- Attività di pulizia, lavanderia, facchinaggio, segretaria-	

	to, commissioneria, guida e accompagnamento turistico, anima-	
	zione, camerieri per ristoranti ed alberghi e per strutture	
	ricettive in genere, sia come attività propria che come ser-	
	vizio di supporto ad imprese (alberghi, ristoranti e agenzie	
	di viaggi).	
	La Cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità	
	con l'esclusione di ogni finalità speculativa.	
	La cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interes-	
	se comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta	
	più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto	
	di enti pubblici e privati. La cooperativa potrà stimolare lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una	
	sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per	
	la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed ef-	
	fettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'ogget-	
	to sociale, ai sensi dell'art.12 della Legge n.127 del 17	
	febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n.49 e dell'art.	
	10 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le	
	modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione	
	dell'art. 3 comma 3° del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e	
	dell'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 ed eventuali	
	successive modifiche ed integrazioni.La società potrà, in via	
	secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:	

	compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immo-	
	biliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non	
	prevalente e non nei confronti del pubblico;	
	- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non	
	nei confronto del pubblico, in società, enti di qualsivoglia	
	natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi a-	
	naloghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio	
	oggetto sociale;	
	- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento	
	dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità,	
	fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a fa-	
	vore di terzi.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in par-	
	ticolare della normativa in tema di intermediazione e di at-	
	tività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi pro-	
	fessionali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere	
	rispettato il principio di parità di trattamento nei confron-	
	ti dei soci. In funzione della qualità e della quantità dei	
	rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PRO-	

	CEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUO-	
	TE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4	
	Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere in-	
	feriore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'at-	
	tività delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano com-	
	piuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o me-	
	stieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e	
	che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializza-	
	zione professionale possano partecipare direttamente ai lavo-	
	ri dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo eser-	
	cizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con	
	la cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative	
	concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto	
	divieto, senza espresso consenso dell'Organo Amministrativo,	
	di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabi-	
	liti dalla legge.	
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro o-	
	pera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novem-	
	bre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può supera-	

	re la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari	
	sono iscritti in un apposita sezione del libro soci.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11 della	
	legge 8 novembre 1991, n.381 anche persone giuridiche pubbli-	
	che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e	
	lo sviluppo delle attività della Cooperativa.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art.10) della	
	legge 8 novembre 1991, n.381.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	ARTICOLO 5	
	Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare do-	
	manda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventua-	
	le numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o	
	altri Registri;	
	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della società nonchè alle delibere già legalmente a-	

	dottate dagli organi sociali, nonchè ai regolamenti interni.	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art.2528 del codice civi-	
	le, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita	
	annualmente dall'assemblea;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, dell'even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, in base all'esistenza o meno dei re-	
	quisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'ine-	
	sistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito	
	alla domanda ai sensi dell'art.2528 del codice civile e deve	
	entro 60 (sessanta) giorni motivare la eventuale deliberazio-	
	ne di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola al-	
	l'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia ac-	
	colta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della sua prossima successiva convoca-	
	zione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'int-	

	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia	
	effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui impor-	
	to non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consen-	
	titi dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art.2528 del codice	
	civile con le modalità e per l'importo annualmente determina-	
	ti dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa.	
	CAPO II	
	MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI	

	ARTICOLO 6	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclu-	
	sione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio	
	defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 7	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni so-	
	ciali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del	
	socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art.2532 del	
	codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione in-	
	nanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	

	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio	
	cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art.2043 del codice civile, cagioni alla	
	cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle	
	della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimen-	
	tare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	

	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizioni innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi	
	dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9	
	In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di	
	subentrare nella qualità di socio, a condizione che possegga-	
	no i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di	
	tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo ammini-	
	strativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi	
	il rimborso della quota effettivamente versata ed eventual-	
	mente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al	
	successivo articolo 10 (dieci).	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono no-	
	minare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divi-	
	sibile e la società consenta la divisione.	
	ARTICOLO 10	
	I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari	
	del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di	
	capitale sociale effettivamente versate comprensive del so-	

	vrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	pitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del	
	codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi del-	
	l'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si	
	è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura	
	mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il	
	diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere cor-	
	risposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del co-	
	dice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rim-	
	borso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità	
	di socio saranno devolute, con delibera dell'organo ammini-	
	strativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsa-	
	bile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni	
	dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12	
	Le quote sono sempre nominative.	
	Le quote sociali non possono essere cedute e non possono es-	

	sere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la	
	cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile, il socio che in-	
	tende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il prov-	
	vedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la società deve iscri-	
	vere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per	
	diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 13	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere in-	
	feriore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del	
	codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	

	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge .	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del co-	
	dice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e	
	conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i	
	soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI - FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 14	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- l'Organo Amministrativo;	
	- il Collegio Sindacale.	
	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 15	
	Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo	
	assembleare.	
	L'assemblea è costituita da tutti i soci.	

	CONVOCAZIONE	
	L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da	
	affiggersi nei locali della sede sociale o consegnarsi ai so-	
	ci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri	
	componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al re-	
	visore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effe-	
	tuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, ri-	
	spettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro	
	dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed	
	ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il	
	giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonchè la data dell'eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla	
	sede sociale, purchè nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è valida-	
	mente costituita in forma totalitaria quando ad essa parteci-	
	pano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli	
	amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o in-	
	formati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assem-	

	blea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventual-	
	mente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta	
	di essere stati tempestivamente informati della riunione e di	
	non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichia-	
	razione verrà conservata tra gli atti della società.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convoca-	
	zione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni	
	previste al secondo comma dell'art.2364 del codice civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO	
	Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel Libro soci ed ogni socio cooperatore	
	ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota	
	posseduta.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'as-	
	semblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta.	
	Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segreta-	
	rio, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	

	COMPETENZE	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla Legge o dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale	
	ed eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e	
	sulla copertura delle perdite;	
	c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli	
	amministratori per la loro attività e determinare il compenso	
	annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori,	
	dei sindaci e del revisore;	
	f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente	
	accantonati per fini di mutualità;	
	g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme di apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	

	programma di mobilità;	
	i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal	
	Consiglio;	
	l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento an-	
	ticipato della società;	
	m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale de-	
	terminato dall'atto costitutivo e dallo statuto;	
	n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri	
	dei liquidatori;	
	o) - approvare i regolamenti interni sul finanziamento della	
	società;	
	p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza.	
	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei so-	
	ci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse	

	e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla	
	Legge o dal presente Statuto.	
	VERBALIZZAZIONE	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo	
	e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla	
	legge il verbale deve essere redatto dal Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati	
	da ciascuno, deve altresì indicare le modalità e il risultato	
	delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'i-	
	dentificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 16	
	La società è amministrata da un Amministratore Unico, o da	
	un numero di amministratori da tre a cinque, anche non soci,	
	eletti ed individuati nel numero dei soci per il periodo de-	
	terminato dagli stessi al momento della nomina o anche a tem-	
	po indeterminato.	
	In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto	
	forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei	
	soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente	

	con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..	
	Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in o-	
	gni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al	
	risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione gli Ammi-	
	nistratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la	
	maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i so-	
	ci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coope-	
	ratori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.	
	Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti	
	in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adotta-	
	re la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i	
	quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della lo-	
	ro nomina.	
	ARTICOLO 17	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha fa-	
	coltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclu-	
	siva competenza dell'assemblea dei soci.	
	L'organo amministrativo può, con procura, nominare procurato-	
	ri della società per determinati atti o categorie di atti.	

	ARTICOLO 18	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un	
	Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non	
	vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della	
	nomina del Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè	
	in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione	
	tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e	
	quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei	
	membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.	
	L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata	
	a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di ur-	
	genza a mezzo telefax o e-mail da spedire almeno due giorni	
	prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del	
	Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.	
	La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di re-	
	golare convocazione, qualora siano presenti tutti i consi-	
	glieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e,	
	in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consi-	
	gliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere	
	più anziano d'età.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudio-	

	conferenza a condizione che:	
	1) sia consentito al Presidente del consiglio, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno;	
	3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura della società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire.	
	Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà	
	tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessa-	
	ria la presenza della maggioranza degli Amministratori in ca-	
	rica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei	
	presenti.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribu-	
	zioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti	
	della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'art. 2544 primo comma del codice civile non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le mate-	

	rie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del co-	
	dice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, e-	
	sclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 19	
	All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in	
	caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai	
	singoli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, è at-	
	tribuita la rappresentanza legale della società con firma li-	
	bera.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rap-	
	presentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confron-	
	ti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e eso-	
	nera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.	
	ARTICOLO 20	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragione del loro ufficio.	
	Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolu-	
	mento annuo nonchè una indennità per la cessazione del rap-	
	porto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di	
	idonea polizza assicurativa.	
	CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE	

ARTICOLO 21		
	La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finchè non ri-	
	corrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma del-	
	l'art. 2477 del codice civile.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro	
	dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della	
	Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio	
	stesso. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e	
	se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nel-	
	le condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza al-	
	la data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione	
	di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale,	
	sentito l'interessato.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli	
	articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il	
	controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.2409 -	
	ter del Codice Civile.	
ARTICOLO 22		
	Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto,	
	si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni pre-	
	viste in materia di Collegio Sindacale della società a re-	

	sponsabilità limitata.	
	CAPO V - REVISORE	
	ARTICOLO 23	
	In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia	
	obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le	
	stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore	
	iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza al-	
	la data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; de-	
	cade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della nomina del Collegio Sindacale.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.;	
	si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 se-	
	xies C.C.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E	
	COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI.	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 24	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di o-	
	gni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammi-	
	nistrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto	
	economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bi-	

	lancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice	
	civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività	
	svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse ge-	
	stioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codi-	
	ce civile.	
	ARTICOLO 25	
	In considerazione degli scopi societari che escludono ogni	
	fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilan-	
	cio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 26	
	(ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione	
	degli utili annuali destinandoli:	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge;	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cen-	
	to) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n.59;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n.59;	
	d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare	
	in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttife-	

	ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costitutivo dall'assemblea e/o previ-	
	sto per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutuali-	
	stici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazio-	
	ne di scopi sociali prescelti dall'assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 26	
	La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i	
	dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventual-	
	mente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'eroga-	
	zione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-	
	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo appo-	
	sito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenu-	
	ti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Re-	
	golamento Interno della società, che stabilisce i criteri di	
	ripartizione, i quali, in via generale, devono considerare le	
	ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità	
	ed esperienza lavorativa.	

	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione al-	
	la qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono	
	superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 27	
	La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei	
	soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla leg-	
	ge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di società in liquidazione.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-	
	zione, previa eventuale eliminazione della causa di sciogli-	
	mento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei so-	
	ci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civi-	
	le.	
	TITOLO VII	
	MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 28	
	In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- è vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori	
	in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato.	

	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite previsto per i dividendi.	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
	- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della	
	cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen-	
	te sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO VIII	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	ARTICOLO 29	
	Il funzionamento della Cooperativa è disciplinato da un re-	
	golamento interno da compilarsi a cura dell'organo ammini-	
	strativo e da approvarsi dall'assemblea dei soci con le mag-	
	gioranze previste dal presente statuto.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 30	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci	
	nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o	
	all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	

	quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-	
	vero nei loro confronti, purchè compromettibili, verranno de-	
	ferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribu-	
	nale di Salerno.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-	
	troversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbliga-	
	torio del pubblico ministero.	
	L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il	
	suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal	
	D.LGS. 17 gennaio 2003, n.5.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria	
	dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti	
	spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, en-	
	tro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di re-	
	cesso ai sensi del precedente art. 7.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE	
	ARTICOLO 31	
	Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le	
	vigenti disposizioni di legge.	
	Firme: Giuseppe Gargano - Antonietta Barbato - Irene Gallo -	
	Raia Rita - Emilio Piacquadio - Sara Costabile - Chiara	
	Arcamone - Carmela De Blasio - Gerardina Boccanfuso -	
	Marianna Sasso - Notaio Emilia D'Antonio - Sigillo.	